



CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

AMBULATORIALI – ANNO 2024

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria
denominata CSU FISIOMED S.R.L. codice regionale 202700 per l'anno 2024 **CIG:**

B04A109DA7

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero

della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore

Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F.

PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024),

domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria CSU FISIOMED S.R.L. (di seguito denominata Struttura)

con sede legale e operativa in SANLURI VIA PARMA SNC , Partita IVA

03187140920 nella persona del Legale rappresentante dott. SERGIO CUSINO

C.F. CSNSRG66H18B354Z dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e ss.mm.ii., art. 31, prevede che l'ARES

stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i

contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti

dalla programmazione regionale;

- il Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica

ambulatoriale è stato definito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6

del 28.04.1998, e ss.mm.ii.;



- con deliberazione n. 61/26 del 18.12.2018 si è proceduto all'aggiornamento delle tariffe regionali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura CSU FISIOMED S.R.L. è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento SUAPE n. 532392/2023 del 24.01.2023 del adottato da UNIONE COMUNI MARMILLA ai sensi e per gli effetti della L.R. 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES. Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle branche e/o prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, distinte per tipologia di prestazione e/o branca specialistica (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'ARES, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è



stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa

vigente per i contratti pubblici quali, Documento unico di regolarità contributiva

(DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 D.lgs.

06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.

- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed

odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ARES dovrà

richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC

attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1,

comma 39, della l. 23.08.2004, n. 243 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio

dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti servizi delle

ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente

contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale

possessa i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di

adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate

all'Assessorato per gli adempimenti di competenza. L'ARES, altresì, dovrà

accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e

accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli

massimi consentiti dal provvedimento di accreditamento istituzionale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel

provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di



vigenza del presente contratto e l'ARES, avvalendosi dei competenti servizi ASL

potrà verificare la persistenza dei requisiti.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con

l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte

integrante e sostanziale. La dotazione organica della Struttura è specificata

nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal legale rappresentante della

medesima, dal quale devono risultare, per ciascun dipendente, il codice fiscale, la

qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'unità operativa di

appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto

applicato e per il personale medico, la specializzazione posseduta. Qualora il

personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l'orario dedicato a

ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni

eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi

parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre,

il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale

autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in

materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o

comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio sanitario nazionale,

comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla

eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui

la Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità



La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella "Carta dei servizi" di cui viene fornita copia all'ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente contratto.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ARES può richiedere ai competenti servizi delle ASL di effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2. La procedura di controllo prevede l'accesso di personale delle ASL presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora all'ARES venga segnalata la carenza dei predetti requisiti dovrà dare comunicazione al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per la Struttura causa di sospensione dell'accREDITAMENTO ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del D.lgs 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della



regolamentazione regionale in materia, ciò che determina la conseguente
sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la
risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato
che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del
mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui
all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte
dell'ARES.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto
nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la
tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi, ivi comprese quelle
relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico
del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m.i.). La Struttura è
obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti
dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la
violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la
Struttura dovrà consegnare all'ARES copia delle buste paga relative alle
retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti. L'ARES, previa
diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il
detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1%
del budget annuale assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato.
Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il
contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e del



successivo art. 16 bis del presente atto.

Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche

delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, parte integrante del presente contratto, individuate con la codifica del Nomenclatore tariffario regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del 28.04.1998, e ss.mm.ii., in conformità alle modalità ivi previste, o con quelle determinate da eventuali future modifiche.

La Struttura si impegna a rispettare le soglie minime, per singoli raggruppamenti omogenei di attività (branca Visita, FKT, Nefrologia e Dialisi, Diagnostica per immagini, RMN e TAC, Diagnostica di laboratorio), stabilite (in termini di volume e valorizzazione) nell'allegato Y.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica. Il valore complessivo delle prestazioni erogate al 31 agosto dell'anno di riferimento del presente contratto non può essere superiore al 75% del budget di spesa annuale di cui al successivo art. 13. Le prestazioni erogate al 31 agosto oltre la misura del 75% non possono essere in alcun caso remunerate, neanche in caso di capienza del budget annuale a disposizione di ARES.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni, nell'intero territorio (o specifiche porzioni di territorio) di competenza delle singole ASL, durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine



indicato da ARES dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano

attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura

delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata

comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione

ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per

qualsiasi motivata causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni

oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al

piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della

Struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il

principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni

secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e

delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica all'ASL di

competenza.

Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su

ricettario SSN.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il

rispetto delle disposizioni normative in materia di prescrizioni di prestazioni

specialistiche; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la

Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della

richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.



L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche, nel rispetto dei tempi minimi di trattamento ove previsti;
- rispetto delle linee guida nazionali, regionale e dell'ARES;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

Articolo 9 - Appropriatezza clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei livelli essenziali di assistenza individuati dal DPCM 12.01.2017 e ss.mm.ii.

Articolo 10 - CUP Regionale e Debito informativo

Le Strutture private accreditate mettono a disposizione tutte le proprie agende di prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN nella piattaforma informatizzata di prenotazione ed erogazione regionale denominata CUP WEB; l'accesso alle prestazioni di specialistica dovrà avvenire mediante tale piattaforma, in misura pari all'80% dell'importo previsto nell'allegato y per tali prestazioni.

La succitata disposizione non si applica alle prestazioni di laboratorio analisi, dialisi e FKT (eccetto visite).



La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza all'assolvimento del proprio debito informativo inerente le prestazioni sanitarie erogate, oggetto del presente contratto, garantendo la corretta alimentazione dei relativi flussi informativi che ne rilevano l'erogazione; debito informativo nei confronti dell'ARES, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del Ministero della Salute - NSIS, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES. L'assolvimento del debito informativo dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite anche per tramite dell'utilizzo degli attuali applicativi resi disponibili alla Struttura o di futura introduzione e secondo gli attuali disciplinari vigenti o di futura introduzione.

La Struttura si impegna altresì a trasmettere i referti di anatomia patologica attraverso sistema informatizzato secondo modalità concordate con l'ARES e a tal fine si impegna ad adeguare gli strumenti informatici per l'estrazione dei dati in formato standard ai fini dell'implementazione del "Registro tumori".

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna ricetta erogata in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.



Articolo 11 - Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del D.L. 18.10.2012, n. 179 e ss.mm.ii., ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.

L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del 19.05.2020 e ss.mm.ii. "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:

1) Ogni referto e/o documento sanitario deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.

2) Ogni documento e/o referto, oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.

3) Deve informare gli assistiti che il referto sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione nel portale web medir.sardegna salute.it. L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni



specifiche regionali.

4) Deve informare il cittadino che il referto sarà disponibile per la consultazione,

salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio

medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà

visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.

L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o

pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

Articolo 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni ambulatoriali oggetto del presente contratto sono remunerate in

base alle tariffe onnicomprensive definite dalla deliberazione 61/26 del

18.12.2018.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento

o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende

automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni

dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a

mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R o PEC.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs.30.12.1992, n. 502,

si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque

intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la

remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume

massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura

necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 13. In

ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico-finanziario

programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già



concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della

Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed

ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 13 - Budget di spesa

Il budget di spesa previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale è il

seguito:

anno 2024: € 185.319,38

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il

quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto stabilito

dall'art. 14 del presente contratto.

Nei limiti del budget di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste

compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime

(in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

Nell'allegato Y il budget di spesa è suddiviso per raggruppamenti omogenei di

prestazioni.

Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun

raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima

contrattata e quanto effettivamente erogato dalla Struttura non potrà essere usata

per la compensazione.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti fuori dell'ambito regionale, pur essendo

oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 14 - Superamento del budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni sanitarie e

soglie minime in modo da non superare il budget di spesa riportato nell'art. 13,

così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.



Le prestazioni che la Struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo FILE C, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa.

Il FILE C deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario SSN dal medico di fiducia le quali non possono essere in nessun caso modificate e/o integrate.

L'ARES effettuerà controlli informatici sul FILE C e controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche previste dal disciplinare flussi.

I controlli dovranno, tra l'altro, sulle base di disposizioni nazionali, regionali e dell'ARES, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto a quanto previsto nel Nomenclatore Tariffario Regionale;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
- il rispetto delle condizioni di prescrivibilità anche in rapporto alla diagnosi;
- le modalità di erogazione delle prestazioni.



Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa

nazionale e regionale e dalle "Linee guida" emanate da ARES, si procederà alla

contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione

della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della

fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette

note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato

alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 16 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza

mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante

fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la Struttura

dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate da ARES, sempre

entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento:

il FILE C relativo al dettaglio delle prestazioni effettuate;

le prestazioni riepilogate dovranno essere suddivise come di seguito indicato:

- prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nella regione Sardegna;

- prestazioni a favore di cittadini di altre Regioni;

- stranieri con diritto all'assistenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita separatamente, salva diversa indicazione

della ARES, per i promemoria delle ricette dematerializzate.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura

e della documentazione di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del

fatturato nel periodo di riferimento. Il volume fatturato relativo alle prestazioni del



punto c) non verrà conteggiato nel budget di spesa.

Per consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitari alla Regione

Sardegna e al Ministero della Salute, eventuali fatture integrative possono essere

emesse esclusivamente entro il bimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo

la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente ad un FILE C integrativo

coerente con la fattura.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione

della documentazione, ove consentito.

Articolo 17 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle

tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ARES i riepiloghi

indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento

entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.16.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente

all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa

verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento

dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136 del 13.08.2010 e della

delibera ANAC n. 371 del 27.07.2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi

finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici

bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando

il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e,



comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo alla Struttura privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).

La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di inappropriatezza sanitaria. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la relativa nota di credito per l'intero importo richiesto.

In ogni caso l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del budget da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando



l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla Struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla Struttura, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. La Struttura potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria



Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.

Trascorso tale termine, la ARES valutate le eventuali deduzioni scritte della

Struttura ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa

documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero,

anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione,

diffidare la Struttura alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine

congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di

adempimento, la ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte

delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si

riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni.

Qualora, al termine del 1° semestre, si rilevi una significativa diminuzione delle

prestazioni erogate dalla Struttura e il tetto di spesa venga utilizzato in misura non

superiore al 30%, le parti convengono che, secondo le determinazioni che ARES

assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente

contratto, ARES potrà procedere unilateralmente a una corrispondente riduzione

del budget assegnato.

Articolo 20 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024. È escluso il

rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che

incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procede alla modifica ed integrazione

unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla

conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto



dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 21 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Articolo 22 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della "Tariffa" allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della Struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC



all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 23 - Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

- Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.
- Articolo 7. Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni. Prestazioni indicate nell'allegato Y, individuate con la codifica del Nomenclatore Tariffario Regionale.
- Articolo 10. CUP Regionale e Debito informativo. Agende di prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN.
- Articolo 12. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni ambulatoriali in base alle tariffe onnicomprensive.
- Articolo 14. Superamento del budget di spesa. Rispetto del volume massimo delle prestazioni sanitarie e delle soglie minime.
- Articolo 18. Risoluzione del contratto. Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti norme in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

IL DIRETTORE GENERALE

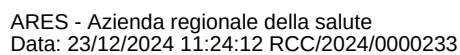
IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA

Dott. Giuseppe Pintor

Dott. Sergio Cusino



CUSINO SERGIO
19.12.2024
10:12:41
GMT+00:00



DENOMINAZIONE STRUTTURA:	CSU FISIOMED SRL				
RAGIONE SOCIALE:	SRL				
SEDE LEGALE:	/IA PARMA SNC - SANLURI - 09025				
SEDE OPERATIVA:	/IA PARMA SNC - SANLURI - 09025				

[illegible]

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

legale dichiara che il personale



CUSINO
SERGIO
19.12.2024
10:59:26
GMT+00:00

ALLEGATO Y – contratto di cui alla Delibera n. 309 del 28/11/2024

ASL: MEDIO CAMPIDANO
STRUTTURA: **CSU FISIOMED S.R.L.**
CODICE REGIONALE: 202700

BRANCA SPECIALISTICA	TETTO 2024
FKT	€ 185.319,38

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accREDITamento per ciascuna branca e singola prestazione.



CUSINO
SERGIO
19.12.2024
10:12:41
GMT+00:00